

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 17

a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini,
Serfilippi, Menghi, Biondi, Marinangeli

presentata in data 10 febbraio 2021

PROVVIDENZE A SOSTEGNO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche mediante rimborsi concessi per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica (ASUR) territorialmente competente.

Art. 2
(Destinatari)

1. I rimborsi previsti da questa legge sono destinati ai cittadini residenti nei comuni della regione Marche che per la cura della patologia oncologica, certificata dal dirigente ASUR dell'Area vasta di riferimento o suo delegato, necessitano di trattamenti radioterapici, chemioterapici, chirurgici, visite mediche specialistiche, diagnostiche, di riabilitazione o altre prestazioni terapeutiche presso strutture sanitarie regionali al di fuori dall'Area vasta in cui il cittadino risiede o ha il proprio domicilio.

Art. 3
(Rimborsi per spese di viaggio)

1. I cittadini individuati dall'articolo 2 hanno diritto, previa formale istruttoria dell'ASUR territorialmente competente, per l'intero periodo di cura:

- a) al rimborso di un quinto del costo al litro del carburante per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio, di famiglia o di terzi dalla propria residenza o domicilio al luogo di cura;
- b) al rimborso dei pedaggi autostradali, formalmente documentati, per i percorsi di cui alla lettera a);
- c) al rimborso totale delle spese di viaggio, formalmente documentate, dal luogo di residenza o domicilio al luogo di cura effettuate con mezzi di trasporto pubblico;
- d) al rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio pari al 70 per cento delle stesse, purché formalmente documentate. L'ammontare complessivo del rimborso non può superare la quota massima di euro 1.000,00 annui.

2. I rimborsi delle spese di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono estesi ad un solo accompagnatore, nel caso di particolari condizioni cliniche del paziente attestate dai referti sanitari e purché la relativa presenza sia attestata come necessaria dal medico che lo detiene in cura.

3. Le ASUR locali assicurano il trasporto dei pazienti mediante autoambulanza nel caso in cui lo

stesso risulti necessario da certificazione sanitaria rilasciata dai responsabili di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Modalità del rimborso)

1. Il sostegno della Regione avviene mediante rimborsi concessi per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica (ASUR) territorialmente competente sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

2. La Giunta regionale determina tempi e criteri dei rimborsi previsti all'articolo 3.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la spesa di euro 100.000,00.

2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 13, Programma 07, autorizzate con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)), nella Tabella E, relativamente alla voce: "Rimborso alle Aree Vaste dell'Asur Marche di provvidenze erogate in favore di assistiti oncologici – l.r. 30/1987 e S.M.I." che si rendono disponibili a seguito della soppressione della voce suddetta.

3. A decorrere dall'anno 2023 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

5. La voce "Rimborso alle Aree Vaste dell'Asur Marche di provvidenze erogate in favore di assistiti oncologici – l.r. 30/1987 e S.M.I." inserita nella Tabella E della l.r. 53/2020 è soppressa.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.